

ALLEGATIO "B" AL N.2873 DI REP. E AL N. 2025 DI RACC.

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO

Via Falgare, 37 - 36015 SCHIO

C.F. 83005410242 - P.I. 02894390240

STATUTO

TITOLO PRIMO - Costituzione - Sede - Durata

**Art. 1**

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO con sede sociale in Schio, Via Falgare n. 37.

**Art. 2**

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento con le modalità di cui all'art. 39 del presente Statuto.

**Art. 3**

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

TITOLO SECONDO - Scopi

**Art. 4**

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. gestire la Scuola materna "San Giorgio", con sede presso la stessa Associazione, in seguito detta Scuola, avendo cura che quest'ultima, nello svolgimento di una attività didattica paritaria rispetto a quella statale e in linea con le nuove Indicazioni Nazionali 2012, assuma un indi-

rizzo ispirato ad una concezione cristiana della vita. Tale indirizzo, esplicitato nel Progetto Educativo, è per sua natura imm modificabile.

b. garantire ai bambini, figli dei soci aggregati, il diritto ad una educazione che favorisca lo sviluppo integrale della persona, delle sue potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II, agli orientamenti pastorali della C.E.I., in particolare a quelli per il decennio 2010/2020, alla Costituzione Italiana e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. L'attività della Scuola è svolta nel rispetto delle norme sulla parità scolastica di cui alla legge 62/2000, la successiva normativa in materia e le Nuove Indicazioni 2012.

c. promuovere tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita ed alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, nonché curare la collaborazione e lo scambio di esperienze con organismi associativi aventi scopi analoghi.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo b), l'accoglimento dei bambini con disabilità, riconosciuta dai competenti servizi socio - sanitari, non è soggetto ad alcuna preclusione. L'Associazione, ricercando ogni possibile colla-

borazione da parte degli Enti e dei Servizi esterni preposti, interverrà secondo le risorse disponibili con proprio personale di sostegno, in attuazione di una progettualità inclusiva.

**Art. 5**

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

**Art. 6**

La Scuola è espressione della comunità parrocchiale della Parrocchia di Poleo in Schio, di seguito detta Parrocchia, e del territorio limitrofo. Soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una comune e responsabile azione sinergica.

La Scuola aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) di Vicenza, Associazione delle Scuole dell'infanzia e Nidi Integrati di ispirazione cristiana.

**Art. 7**

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi fissati dall'art. 4, può disporre di un immobile e del relativo terreno di pertinenza, siti in Schio - Via Falgare n. 37, messi a disposizione dalla Parrocchia attraverso un regolare contratto di comodato regolamentato da una apposita convenzione.

L'onere finanziario per eventuali modifiche delle strutture, richieste dallo sviluppo dell'attività educativo-assistenziale

della Scuola, dovrà essere valutato, ai fini della sua attribuzione e formalizzato attraverso specifici accordi fra le parti.

**Art. 8**

L'Associazione, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, potrà acquistare beni mobili, mobili registrati ed immobili, stipulare contratti e convenzioni con Enti Pubblici locali, regionali e statali, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa che risulti rispondente alla sue stesse finalità.

**Art. 9**

L'Associazione, attraverso il Comitato di Gestione, predisporrà gli strumenti che riterrà più convenienti alla realizzazione del programma educativo-assistenziale della Scuola, ovvero iscrizioni, orari, attrezzatura didattico-sanitaria, mensa, eventuale servizio di trasporto e così via.

L'utilizzo di tali strumenti sarà fissato da un Regolamento, le cui norme dovranno essere osservate da tutti gli utenti per l'ordinato funzionamento della Scuola.

**TITOLO TERZO - Soci**

**Art. 10**

I soci si distinguono in fondatori, aggregati ed onorari.

Sono "Soci fondatori" i firmatari dello Statuto all'atto della costituzione dell'Associazione e quelli successivamente cooperanti, nonché il Parroco pro-tempore della Parrocchia.

Qualora si determini una vacanza tra i Soci fondatori, i rimanenti provvedono alla surroga mediante cooptazione nel corso della prima riunione. Il socio cooptato acquista la qualifica di Socio fondatore a tutti gli effetti. La condizione di Socio fondatore è permanente.

I Soci fondatori hanno il compito primario di salvaguardare la naturale appartenenza dell'Associazione alla comunità parrocchiale della Parrocchia di Poleo in Schio, nonché di garantire il rispetto degli indirizzi educativi così come enunciati al precedente art. 4.

Sono "Soci aggregati" tutti i Genitori o Tutori dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola, che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione. La qualifica di Socio aggregato si acquisisce con l'accettazione da parte della Scuola della domanda di iscrizione dei singoli bambini, presentata dai rispettivi genitori in forma scritta su modello predisposto dalla Scuola stessa e previo versamento della quota di adesione di cui al successivo art. 12.

L'adesione all'Associazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme statutarie, al fine di cooperare con lealtà al conseguimento delle finalità da queste annunciate.

Sono "Soci onorari" le persone nominate dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Gestione, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della Scuola, che abbiano svolto attività particolarmente significative per la vita

dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- a. osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statuarie;
- b. collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c. astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

I soci aggregati, in particolare, hanno l'obbligo di pagare la quota associativa annuale, con le modalità e nei termini fissati dal Comitato di Gestione.

Tutti i soci hanno diritto a:

- a. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b. candidarsi per ricoprire cariche associative;
- c. partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Per quanto attiene i soci aggregati il diritto di voto in assemblea è riservato esclusivamente ai soci in regola con il versamento della quota associativa. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Comitato di Gestione.

#### **TITOLO QUARTO - Recesso - Esclusione - Decadenza**

##### **Art. 11**

La qualifica di socio è personale e non può essere trasferita ad altri soggetti. I soci cessano di appartenere

all'Associazione per recesso, esclusione, decadenza e per causa di morte.

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

Il socio che non rispetta gli impegni associativi, può essere dichiarato escluso dall'Associazione o con delibera dell'Assemblea dei soci o, in caso urgente, con delibera del Comitato di Gestione che richiederà la ratifica dell'operato alla prima assemblea.

I soci esclusi o dimissionari non hanno diritto di ricevere, a qualsiasi titolo, quanto versato all'Associazione e non vantano alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I Soci aggregati perdono la loro qualifica di soci quando i figli non sono più iscritti e frequentanti la Scuola.

#### **TITOLO QUINTO - Patrimonio e risorse economiche**

##### **Art. 12**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal patrimonio minimo iniziale, che ammonta a Euro 20.000,00 (ventimila/00), la cui metà, pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), è destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato;
- b. dalle quote di adesione e dalle quote associative corrisposte dai soci;
- c. dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che di-

- verranno di proprietà della Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e. da erogazioni liberali da parte degli aderenti e/o di soggetti o Enti privati.

La quota di adesione all'Associazione è stabilita dal Comitato di Gestione e viene corrisposta al momento del perfezionamento dell'iscrizione dei bambini alla Scuola per l'anno scolastico di riferimento.

La quota associativa per i soci aggregati è stabilita essa pure dal Comitato di Gestione per ciascun anno scolastico e varierà in funzione delle necessità di copertura delle spese correnti fino al pareggio di bilancio, tenuto conto dei contributi in conto gestione annualmente corrisposti dagli Enti istituzionali (Ministero, Regione e Comune).

Detta quota di norma sarà suddivisa in n. 10 (dieci) rate mensili del medesimo importo (da settembre al successivo mese di giugno), fatta salva diversa determinazione del Comitato di Gestione. Per quanto concerne eventuali oneri di gestione aggiuntivi da riversare ai soci aggregati provvederà, tempo per tempo e con appositi provvedimenti, il Comitato di Gestione.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi di ulteriori risorse economiche costituite da proventi derivanti da iniziative promosse dai genitori o da rimborsi dovuti a convenzioni in



essere.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

E' fatto altresì obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali di cui all'art. 4 del presente Statuto.

#### **Art. 13**

Le modalità di chiusura dell'esercizio finanziario sono eventualmente determinate dal Regolamento. In ogni caso l'esercizio coincide con l'anno solare.

#### **TITOLO SESTO - Organi sociali**

#### **Art. 14**

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Comitato di Gestione;
- c. il Presidente del Comitato di Gestione;
- d. il Segretario;
- e. il Revisore Unico.

#### **Art. 15**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci (fondatori, aggregati, onorari) iscritti nelle rispettive sezioni del Libro dell'Associazione

